

altres) l'ordine del Governo delli 7. successivo Luglio delli Signori Conti Stampa rilevato in quanto che dal medesimo apparisse la mera sospensione dell' obbligo nella detta Grida ingiunto alli Notaj della notificazione de' contratti, e non già la sospensione della prescritta riduzione de' censi, ed altri annui redditi.

201 Siccome però avesse principio lo stesso gridario soltanto dall'anno 1756., e non fosse riescito al Signor Gattico di procurarsi l'altro continente la Grida pure esibita delli 5. Gennaio 1642. enonciata in quella del 1663., così dichiarò di volere prescindere dalla produzione di detto gridario trattandosi di un incomben- te superfluo in vista delle date prove, e di quelle risultanti dalle mentovate Sentenze Senatorie, le quali dichiarassero l'interesse uguale nella regola del 5. per cento anche fra persone private.

202 Si fece quindi osservare, che la prova della consuetudine limitativa degli interessi non fosse a carico del Signor Gattico, ma bensì dovessero li Signori Conti Stampa giustificare un'altra consuetudine per un'interesse maggiore posto che questo non si ammettesse nell' mutui se non per una pura tolleranza delle Leggi, ed a misura del di lui appoggio alla stessa consuetudine.

203 Ma quand' anche una tal prova formasse un' incomben- te a peso del Signor Gattico, dovesse aversi sufficientemente giustificata ne' termini proposti anche al solo stato degli esami per di lui parte seguiti.

204 Al risultato de' quali non ostassero le produzioni, ed esami delli Signori Conti Stampa per trattarsi di fatti singolari, inconducibili per fondare, o togliere la consuetudine, tanto più che non apparisse dall' esecuzione de' contratti prodotti nel modo in essi partu- to, nè che tale esecuzione avesse avuta altra causa, che una mera accondiscendenza del debitore, o un' igno- ranza de' suoi diritti.

205 Non ostasse il riflesso di non apparire colle dette Sentenze ordinata l'imputazione de' maggiori interessi nel capitale salvo che con quella concernente la Co- munità di Gallarate.

206 Mentre non constasse neppure, che tale imputazio- ne si fosse alli altri particolari debitori denegata, e se la questione vertisse sulli interessi decorsi, e pa- gati in maggior rata del 5. per cento, oppure riflet- tesse solo li non pagati.

207 E finalmente bastasse la disposizione della legge co- mune, che gl' interessi eccessivi abbiano sempre ad importare lo sconto del Capitale.

Molto

208 Molto meno potesse far forza l'altro oggetto che la mentovata riduzione non concernesse. Li semplici mutui, poichè fosse ripugnante il potere questi benchè in ogni tempo esigibili produrre un maggior frutto delli censi irrepribili, e soggetti a diverse condizioni, che renderebbero li creditori censuarij di condizione deteriora a quella delli creditori mutuarij.

209 Allo stato del che ritenuta l'accettazione ne gli utili di tutte le produzioni, ed ammissioni delli Signori Conti Stampa massime in ordine all'estratto Battesimale infra riferito al N. 309., rendendosi irrilevante l'istanza delli detti Signori Stampa fatta nel concernente gli certificati si aderì a quella per l'assegnazione della Causa a Sentenza.

Presentarono li Signori Conti Stampa l'Atto di Collazione 210 infra rifer. al N. 338. a cui si fece per loro parte procedere sotto li 3. Febbrajo 1792. avanti il Signor Giudice d'Intra in esecuzione dell'Ordinanza delli 12. allora proceduto Gennaro per verificare l'identità, e legittimità delli prodotti certificati, che nuovamente si produssero rinnovando le fatte istanze, e conclusioni.

In seguito al perentorio termine di giorni sei prefisso 211 al Signor Gattico colla contro dataata ordinanza per rispondera alla surriferita comparsa.

212 Oppose d'innattendibilità anche all'Atto di collazione in essa presentato per non essersi fatto risultare della legalità de' registri ossia no minutarij presentati al Signor Delegato nè della identità di questi con quegli già tenuti dalli Notarij menzionati ne gli stessi certificati.

213 Per l'effetto di dimostrare che gli stessi certificati fossero ben lontani dal potere giustificare la consuetudine delli Signori Conti Stampa pretesa in ordine agli interessi de' mutui esigibili ne' proposti tempi in regola maggiore del 5. per cento; ed anzi in prova che la consuetudine fosse anzi di non mai oltrepassare una simile regola presentò abbondantemente li quattro certificati infra riferiti dal N. 339. sino al N. 346. spediti dalli Signori Notarij Gio. Antonio Maffei, e Bernardino Gottardi de' Alberti in data rispettivamente delli 22. 23. e 24. Marzo 1792. dalli quali si riscontrasse il rogito di 151. Istromenti di mutuo, stipulati dal 1701. sino al 1739. e portanti l'interesse nella regola del 5. per cento, quali Signori Notarij fossero quegli stessi nominati nelli certificati dalli Signori Conti Stampa prodotti.

214 E premessa soltanto ove' duopo la verificazione delli altri quattro certificati chiese prononciarsi nel

Ordin. 31. Mar. 1792.

Comp. 13. Apr. 1792.

Comp. 5. Mar. 1792.

Ordin. 27. Mar. 1792.

Comp. 29. Mar. 1792.

Ordin. 17. Mar. 1792.

Ordin.

- merito, come avanti, non ritardata l'assegnazione della Causa a Sentenza.
- Ordin. 31. Mar. 1792.** 215 A quale istanza essendosi opposto il Signor Causidico Ragni Procuratore delli Signori Conti Stampa volendo prima deliberare sopra l'ultima comparsa e produzioni del Signor Gattico se gli è colla contro data ordinanza prefisso a tale oggetto il termine ordinario.
- Comp. 13. Apr. 1792.** 216 Rispondendo infatti li Signori Conti Stampa alle due comparse delli 29. Febbraro e 29. Marzo 1792 persistirono nell'già fatti riflessi ed eccitamenti relativi alle Sentenze del Senato di Milano nonostanti le osservazioni con cui si fosse accompagnata la nuova loro produzione alle quali si oppose parimenti li Cirillevanza.
- 217 Mentre appunto perchè non constasse dalle dette Sentenze che si fosse ordinata o denegata l'imputazione de' maggiori interessi, meno quali fossero precisamente le questioni colle medesime risolte nulla potessero influire all'assonto del Signor Gattico che dovesse essere verificato non già con argomenti di verosimiglianza, ma bensì con positive prove di fatto.
- 218 Ultronea poi si ravvisasse nel caso la conseguenza pretesa desumersi dacchè la ragion comune prescrivesset sempre l'imputazione degli interessi precedenti la giustarata; mentre l'applicabilità bonò di questo principio dipendesse dalle particolarità circostanze delle questioni non essendo nuovo che si fossero con supreme provvidenze limitate semplicemente le usate senza fare luogo ad alcuna imputazione, locchè non potesse accertarsi dalle riferite Sentenze non essendo esse accompagnate dalli rispettivi Atti di lite alle medesime preceduti.
- 219 Dissero essere un errore manifesto il credere che non dovesse essere a carico del Signor Gattico di giustificare la pretesa limitativa consuetudine de' maggiori interessi sia perchè essendo questa l'unico fondamento della sua intenzione, a lui solo si aspettasse di somministrarne le concludenti prove, sia perchè si fosse dallo stesso Avversante riconosciuta questa legale verità mediante la deduzione de' suoi Capitoli unicamente a quest'oggetto diretti.
- 220 Si accettò pure abbondantemente e negli utili il prodotto gridario in quanto che col medesimo si verificassero le osservazioni fatte in comparsa delli 13. Settembre 1791. e si riscontrasse appunto alla pag. 95. l'accennato viglietto 7. Luglio 1673. infra rife-

rito al N. 336. col quale non solo fosse prescritta la sospensione alli Notari dell' obbligo nell' antecedente Grida ingiontogli; ma si ordinasse di più di non usare altre diligenze all' oggetto di dette Gride senza nuovo ordine.

221 Si fece riflettere essere del tutto innattendibili, ed irrilevanti li prodotti certificati, e conseguentemente superflua l'instata loro collazione, non essendosi mai conteso, come non si contese che molti de' contratti nell' epoche indicate, ed in qualunque altro tempo potessero stipularsi ad un minore interesse del 6. per cento: ma ciò non bastasse sicuramente per stabilire la voluta consuetudine, come bastasse senza dubbio per distruggerla la prova di moltissimi Atti contrarij dalli detti Signori Principali concludentemente somministrati.

222 Ed a questo riguardo si disse essere inconcludente l'opposizione fatta all' Atto di collazione a cui si fece dalli Signori Conti Stampa procedere per l' autenticità, ed identità delli certificati Maffei Gottardi, e Dealberti stati per loro parte prodotti; mentre la legalità de' Registri, e Minutarj dovesse sempre presumersi, e senza di una tal presunzione si potessero con manifesta incongruenza nel sistema avversario rivocare in dubbio tutte le copie autentiche degl' Istromenti.

223 Ripetendo quindi tutte le altre opposizioni, riflessi, ed istanze nel decorso di questa Causa fatte non si dissentì anzi si chiese doversi assegnare la medesima a Sentenza.

224 E colla contro dattata ordinanza di consenso delle parti si è finalmente assegnata la Causa a Sentenza sulle loro rispettive istanze, ed eccezioni e sovra tutto ciò, e quanto fosse maturo a decidersi con formazione del presente Sommario.

Ordin. 17. Apr. 1792.

FONDAZIONE MARAZZA

PARTE TERZA

Stato delle rispettive produzioni secondo
l'ordine risultante degli Atti

Comp. 13. Apr.

1787. 27. Settembre.

Supplica con successive R. Patenti.

Prodor. della Sig.

Conti Stampa. 225

Nella qual Supplica li Signori Conti Deccio, e Francesco Fratelli Stampa dimoranti in Milano quali possessori d'una porzione di Patrimonio nel Basso, ed Alto Novarese, rappresentarono, che la Casa del Ne-goziante Gio. Battista Gattico di Borgomanero si fosse costituita per Istromento del 1. Luglio 1732. ricevuto Maffeo Notaro di Milano in debito verso la Casa delli Rappresentanti di L. 5000. Imperiali, e così L. 3333. 13. 4. di Piemonte.

226 Che sovra di questa somma siasi continuato il pagamento delli convenuti interessi in ragione del 6. per cento sino al 1. Luglio 1746., e d'indi per facilitazione accordata alla Casa del Debitore, in ragione del 5. per cento sino al 1. Luglio 1786.

227 Che premonito nell'anno 1782. il vivente Gio. Battista Gattico per la restituzione di detto Capitale, abbia risposto addimandando proroghe indeterminate quindi a tre anni, alli quali si fissò per termine il primo Maggio 1785. quale trascorso senz'effetto siasi il Debitore imposto altro termine onni-annamente perentorio a tutto Gennaio 1786.

228 Tutte queste promesse colla stessa facilità date, e non mantenute, succedute ancora da affettate reticenze delle nuove eccitatorie fatte pervenire al detto Signor Gattico, altra conseguenza non avessero avuto che una inaspettata pretesa contro il proprio fatto, e contro la propria aquiescenza alle ricevute fattegli sempre per saldo d'interesse (aquiescenza dimostrata in una sua lettera 3. Luglio 1785.), non solo di volere imputare nel capitale il sovra più dal 3., e mezzo al 5. per cento dal 1. Maggio 1767. inanzi, ma ancora di favorirsi con altra riduzione li di cui dati si ignorassero affatto dalli rappresentanti per cui in una sua lettera ad amico comune delli 16. Giugno 1787. si fosse fatto creditore anzichè